



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 239

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 9/2011: CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA DOTAZIONE COMPLETA DI DPI DEI VIGILI DEL FUOCO CHE PASSANO AL SERVIZIO ATTIVO E PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI SULLE RIPARAZIONI DI MEZZI E ATTREZZATURE.

Il giorno 07.09.2026 ad ore 08:49 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Assessora **BAGGIA MONICA**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 4645/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Comune di Trento provvede, fra l'altro, all'approvazione del Regolamento dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, dei Bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco volontari operanti sul territorio comunale e delle rispettive dotazioni organiche; altresì concede agli stessi contributi ordinari e straordinari a parziale copertura di spese gestionali e di manutenzione dei Corpi medesimi, nonché a copertura dell'acquisto e della manutenzione di mezzi e attrezzature d'intervento e dell'acquisto di dotazioni per la prevenzione degli infortuni;

atteso che per diversi anni l'Amministrazione comunale, d'intesa con la Federazione provinciale dei vigili del fuoco volontari, ha proceduto direttamente all'acquisto dei DPI per tutti i Corpi richiedenti, per razionalizzare e ottimizzare gli approvvigionamenti ottenendo un contenimento della spesa rispetto agli acquisti parcellizzati da parte dei singoli Corpi per l'acquisto in proprio delle divise per i VVF Volontari già in servizio attivo;

richiamati:

- l'art. 8 della L.p. 01.07.2011 n. 9, come da ultimo modificato dalla L.p. 07.06.2024 n. 6, che ha ridisegnato le funzioni dei Comuni in relazione al supporto da fornire ai Corpi volontari e alle unioni, eliminando il riferimento allo svolgimento, su richiesta dei Corpi o unioni, delle procedure per la scelta del contraente nei contratti pubblici di lavori e di fornitura di beni e di servizi. Tale articolo prevede tra l'altro, al comma 4, che i Comuni assicurino la disponibilità degli edifici, delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi idonei all'espletamento dei servizi antincendi da parte dei Corpi volontari e delle unioni, utilizzando anche i finanziamenti della Provincia;
- l'art. 16 della L.p. 22.08.1988 n. 26, come da ultimo modificato dalla L.p. 30.12. 2024 n. 12, e in particolare il nuovo comma 6 ter, per il quale "Ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la normativa in materia di contratti pubblici non si applica ai lavori, servizi e forniture affidati dai corpi dei vigili del fuoco volontari, dalle unioni distrettuali e dalla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, nell'ambito delle loro attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi della medesima normativa. La Provincia, con deliberazione della Giunta provinciale, può adottare linee guida sull'attività contrattuale dei predetti soggetti, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari";

evidenziato che la Giunta provinciale con deliberazione 23.08.2013 n. 1716, da ultimo modificata con le deliberazioni 17.10.2025 n. 1585 e 24.04.2026 n. 571, ai sensi dell'art. 16 della L.p. 22.08.1988 n. 26 ed in coerenza con la normativa nazionale sulla sicurezza ha approvato i criteri e le modalità di cui all'art. 16 della L.p. 22.08.1988, n. 26 per la concessione di contributi ai Corpi dei vigili del fuoco volontari, alle Unioni distrettuali e alla Federazione provinciale, per l'acquisto di dotazioni antincendio, definendo nel rispettivo allegato al punto B) le specifiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale per i vigili del fuoco dei Corpi volontari, con caratteristiche proprie rispetto a quelle adottate per i vigili del fuoco dei Corpi permanenti;

atteso che tali criteri determinano:

- a) la tipologia e le caratteristiche tecnico-funzionali delle dotazioni ammissibili ad agevolazione;
- b) le dotazioni necessarie per ciascun Corpo dei vigili del fuoco volontari, per ciascuna Unione distrettuale e per la Federazione provinciale;
- c) le priorità di intervento;
- d) l'entità dei contributi della Provincia, nonché i casi in cui possono essere ammesse ad agevolazione, a valere sul fondo di cui al comma 5, le spese per interventi di riparazione di carattere straordinario delle dotazioni e la relativa spesa minima ammissibile;
- e) la tipologia delle agevolazioni e le loro modalità di erogazione;
- f) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, nonché la documentazione da allegare alle domande;

precisato che le forniture dei DPI si rendono necessarie al fine di:

- garantire ai vigili del fuoco dei Corpi volontari di avere a disposizione dispositivi di protezione individuale consoni e sicuri per lo svolgimento delle attività;
- garantire uniformità rispetto alla dotazione in possesso;
- eseguire una corretta pianificazione della spesa;
- fornire il miglior supporto possibile nelle attività in capo all'Amministrazione relative a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 della L.p. 01.07.2011 n. 9 come sopra richiamato;

atteso che per l'acquisto dei DPI degli allievi che, raggiunti i requisiti necessari passano al servizio attivo, non sono richiesti contributi alla Cassa provinciale antincendi, ma vengono utilizzate le risorse disponibili sul bilancio comunale in quanto detti DPI riguardano la prima dotazione per i nuovi vigili, mentre rientra nei piani pluriennali di finanziamento provinciale per il tramite della Cassa provinciale antincendi unicamente la sostituzione di materiale già in dotazione, obsoleto o danneggiato;

ritenuto, in relazione alle modifiche normative intervenute in funzione di semplificazione degli acquisti da parte dei Corpi dei vigili del fuoco, con conseguente riduzione delle funzioni di supporto dell'Amministrazione comunale ai Corpi dei vigili del fuoco volontari, di non procedere più in via diretta all'acquisto dei DPI per i vigili del fuoco volontari, bensì di definire criteri e modalità per la corresponsione di contributi a favore dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, per l'acquisto di DPI da parte di questi ultimi;

ritenuto pertanto di corrispondere ai Corpi dei vigili del fuoco volontari un contributo per la fornitura della prima dotazione tipo completa per ogni vigile, che - come concordato con il rappresentante della Federazione - consiste in giacca intervento, sovrapantalone da intervento, completo tecnico, guanti antincendio, calzatura di sicurezza, sottotuta ignifuga, cintura ignifuga, cappuccio sottocasco, casco per interventi boschivi, casco per interventi civili;

dato atto che per determinare la spesa ammissibile a contributo il Servizio Gestione strade e fabbricati ha quantificato l'importo unitario di contributo per ogni tipologia di DPI sia in base al dato storico degli affidamenti delle medesime tipologie, effettuato fino al 2024 dall'Amministrazione, per la fornitura agli allievi che passano a vigile in servizio attivo, che secondo un'analisi di mercato svolta direttamente dai Comandanti presso gli esercenti accreditati dalla Federazione, definendo un prezzo medio per la dotazione completa a vigile pari ad euro 2.853,00;

tenuto conto che il numero degli allievi che passano a vigile in servizio attivo può essere fornito dall'Ispettore distrettuale dei vigili del fuoco volontari annualmente entro marzo, si ritiene di fissare il termine del 31 marzo per la presentazione della domanda di finanziamento, unitaria per tutti i corpi, da parte dell'Ispettore distrettuale dei vigili del fuoco volontari, con indicazione del numero di allievi di ciascun corpo che hanno iniziato il servizio attivo nell'anno precedente;

ritenuto di concedere annualmente il contributo, con determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa e di liquidarlo in un'unica soluzione a favore di ciascun Corpo, sulla base della presentazione delle fatture dei beni acquistati da parte dello stesso;

precisato che fermo restando il limite massimo della spesa ammissibile di euro 2.853,00, verrà liquidata la spesa effettivamente sostenuta da ciascun Corpo;

ritenuto inoltre opportuno prevedere un contributo a favore dei Corpi dei vigili del fuoco volontari per la riparazione straordinaria di mezzi e attrezzature: gli stessi affrontano infatti in taluni casi spese straordinarie per la riparazione dei mezzi (ad esempio guasti a impianti elettrici dei mezzi o danni alla carrozzeria) sollecitati da un uso intensivo in situazione di emergenza;

richiamato a tal proposito l'art. 17, comma 1, lett. a) della L.p. 22.08.1988 n. 26 ai sensi del quale la Cassa provinciale antincendi può concedere per gli interventi di manutenzione ai Corpi comunali dei vigili del fuoco volontari contributi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ammissibile o fino al 90 per cento della spesa ammissibile per la riparazione o la sostituzione di mezzi o di attrezzature antincendio danneggiate o distrutte durante interventi effettuati durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'articolo 34 della L.p. 01.07.2011 n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento);

ritenuto opportuno contribuire alle spese per le attività summenzionate non già finanziate ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) della L.p. n. 26/1988, in coerenza con quanto previsto dal sopracitato art. 8 della L.p. n. 9/2011 garantendo un contributo che permetta una rapida riparazione dei mezzi a servizio della comunità;

rilevato che il presupposto per il riconoscimento di tale contributo deve essere individuato in modo rigoroso e trasparente, pertanto si ritiene di delimitarlo a circostanze

eccezionali in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità ai sensi dell'art. 66 L.p. 9/2011 e che riguardino il territorio comunale;

precisato che operando il contributo comunale, in coerenza con i principi generali in tema di finanziamenti pubblici, in assenza di altri finanziamenti per la stessa attività ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) della L.p. 26/1988 da parte della Cassa provinciale antincendi, la richiesta di finanziamento dovrà essere corredata da apposita dichiarazione in tal senso da parte del richiedente;

ritenuto adeguato fissare la quota di contributo da parte del Comune nell'80% della spesa sostenuta, entro il limite massimo di 10.000,00 euro annui complessivi per il totale dei Corpi; la spesa eccedente la quota di finanziamento comunale dovrà essere sostenuta direttamente dal Corpo con mezzi propri;

posto che la domanda per tale tipologia di contributo, unitaria per tutti i Corpi, dovrà essere trasmessa al Servizio comunale competente entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte dell'Ispettore distrettuale dei vigili del fuoco volontari, accompagnata da una relazione in cui siano descritte le circostanze che dimostrino la sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, dal preventivo di spesa per la riparazione e dalla dichiarazione del Comandante in merito all'assenza di ulteriori fonti di finanziamento per la medesima prestazione;

atteso che il contributo sarà concesso annualmente, con determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa e sarà liquidato in un'unica soluzione a favore di ciascun Corpo, sulla base della presentazione delle fatture comprovanti la spesa sostenuta;

precisato che in sede di prima applicazione le domande per entrambe le tipologie di contributo potranno essere presentate entro il 30 settembre 2026;

dato atto che il Servizio Gestione strade e fabbricati ha pertanto redatto il documento recante i criteri per la concessione dei contributi a favore dei Corpi dei vigili del fuoco volontari per l'acquisto della prima dotazione completa di DPI da assegnare ai vigili del fuoco che passano al servizio attivo e per la concessione dei contributi sulle riparazioni di mezzi e attrezzature, secondo quanto sopra precisato, documento che si approva con il presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere dell'Ispettore dell'Unione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari del Distretto di Trento pervenuto in data 24.08.2026 prot. n. 320816 con cui è stato espresso parere favorevole sui criteri per la concessione dei contributi;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni

- consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
 - il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
 - la L.p. 01.07.2011 n. 9 e s.m.;
 - la L.p. 22.08.1988 n. 26 e s.m.;
 - la nota istruttoria di data 25.08.2026 prot. n. 321316 del Servizio Gestione strade e fabbricati;
- atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387 relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2025-2027;
- ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per consentire il rapido svolgimento dell'iter per la concessione dei contributi;
- a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di approvare i criteri per la concessione dei contributi a favore dei Corpi dei vigili del fuoco volontari del Comune di Trento per l'acquisto della prima dotazione completa di DPI da assegnare ai vigili del fuoco che passano al servizio attivo e per la concessione dei contributi sulle riparazioni di mezzi e attrezzature, contenuti nell'Allegato n. 1 che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante e sostanziale della deliberazione;
2. di dare mandato alla Dirigente del Servizio Gestione strade e fabbricati per l'adozione degli adempimenti conseguenti;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).